

COMUNE DI FAENZA

Ordinanza Prot. Gen. n. 659

Oggetto: *Ordinanza per il controllo obbligatorio dei gas di scarico dei veicoli ai sensi della Direttiva 7.7.1998 ed art. 7 del Nuovo Codice della Strada.*

IL SINDACO PREMESSO CHE

- ❑ il traffico veicolare rappresenta una delle più significative componenti dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane e risulta pertanto indispensabile adottare misure a carattere permanente che consentano di limitare gli apporti dei gas di scarico degli autoveicoli;
- ❑ un migliore controllo dei dispositivi di alimentazione e di combustione dei motori possa obiettivamente garantire una maggiore efficienza degli stessi e quindi una riduzione delle emissioni inquinanti, oltre che del consumo di carburante;
- ❑ che la Regione Emilia Romagna, con Accordo di programma del 15.7.2002 e successivo del 14.7.2003 ha inteso fornire una risposta articolata ed il più possibile omogenea sul proprio territorio individuando, oltre ad iniziative di limitazione della circolazione a targhe alterne, l'iniziativa del "Bollino Blu" tesa al controllo delle emissioni veicolari quale intervento a carattere permanente da applicarsi a tutti i residenti del territorio regionale;
- ❑ che il Consiglio Comunale con atto C.C. n.4858/445 del 23.1.2003 ha approvato il Protocollo d'intesa tra la Provincia di Ravenna, i Comuni della Provincia di Ravenna, la Sezione Provinciale dell'Arpa di Ravenna, il Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Ravenna, Aira Cna, Confartigianato Autoriparazione, Associazioni dei consumatori e Associazioni Ambientaliste per l'attuazione e l'esercizio delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli (bollino blu);
- ❑ che la firma del Protocollo d'intesa di cui sopra è intervenuta presso l'Amministrazione Provinciale di Ravenna in data 27.10.2003

VISTA LA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA ED IN PARTICOLARE

- ❑ il Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Nuovo codice della strada";
- ❑ il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 – "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e succ. int. e mod. ;
- ❑ Il Decreto 28.2.1994 "Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti" e Direttiva 7.7.1998 "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi del nuovo codice della strada";
- ❑ Il D.M. 5.2.1996 "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della Direttiva CEE 92/55" (come modificato per effetto del D.M. 7.8.2000);
- ❑ Il D.M. 23.10.1996 n. 628 "Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi" e Circolari n. 88/95, successiva del 6.9.1999, n.6247/698/99 (protocollo MCTCNET) e n. 6902/604 del 4.8.2000;
- ❑ Il D.M. del 21.4.1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" in applicazione dell'art. 3 della Legge 4.11.1997 n. 413;

- ❑ Il Decreto Ministeriale del 2.4.2002 n. 60 (recepimento direttiva 1999/3/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo, e direttiva 2/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per benzene e monossido di carbonio);
- ❑ Visto lo Statuto del Comune di Faenza;

INVITA

- ❑ i proprietari di autoveicoli a garantire la costante manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli, in modo da limitare al minor livello possibile la quantità di inquinanti nei gas di combustione, provvedendo in tal senso mediante l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione

ORDINA

l'esecuzione dei seguenti adempimenti:

- A) Il divieto di circolazione nel centro abitato di Faenza, ossia all'interno dei segnali di località (D.Lgs n. 285 del 30.4.1992 - "Codice della Strada" - e succ. int.), agli autoveicoli alimentati a metano, gas liquido, benzina e gasolio, di proprietà ovvero di coloro che ne abbiano a qualunque titolo la disponibilità residenti sul territorio regionale, i quali non abbiano effettuato i controlli strumentali - con esito positivo - delle caratteristiche dei gas di scarico con le modalità e con la tempistica stabilite dal presente atto.
- B) La rispondenza delle caratteristiche dei gas di scarico deve essere dimostrata a seguito di specifico controllo strumentale con esito positivo, che attesti il contenimento delle emissioni inquinanti entro i limiti previsti dal D.M. 5.2.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e succ. int. e mod. . Ciò dovrà essere attestato dal certificato previsto dalla Direttiva 7.7.1998 e tramite apposizione sul parabrezza dell'apposito contrassegno denominato "Bollino Blu".
- C) Il "bollino" viene rilasciato in sede di revisione periodica effettuata presso una delle officine autorizzate ai sensi dell'art. 8 del Codice della Strada, ovvero presso il Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Ravenna. Il "bollino" viene rilasciato, a seguito di prova dei gas di scarico, da officine autorizzate dal Comune di Faenza che esponano il contrassegno previsto dall'art. 6 della Direttiva 7.7.1998 del Ministero dei Lavori Pubblici, fornito dall'Amministrazione Comunale all'atto del rilascio dell'autorizzazione. Per i veicoli sottoposti a revisione periodica nel corso degli anni 2002 e 2003, l'obbligo di esporre il bollino decorre a far data rispettivamente dal ventiquattresimo mese e dal dodicesimo mese successivo (sei mesi per i veicoli immatricolati prima dell'1.1.1988) alla revisione con esito positivo. I controlli sui gas di scarico potranno essere effettuati ed avranno lo stesso valore anche presso Ditte site in altri Comuni del territorio nazionale, purché debitamente autorizzate nell'ambito di analoghi provvedimenti ordinatori di pubbliche amministrazioni. A tale proposito, resta inteso che potranno essere autorizzate ai sensi del presente atto anche officine meccaniche e/o aziende artigiane e commerciali idonee esterne al territorio del Comune di Faenza, purché del territorio regionale. La Ditta autorizzata dovrà esporre presso l'officina, all'esterno dei propri locali, in modo ben visibile, il contrassegno previsto dall'art.6 della Direttiva 7.7.1998 del Ministero dei LL.PP., fornito dall'Amministrazione Comunale all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

D) Le Ditte artigiane e commerciali del settore che, disponendo di idonei strumenti per il controllo delle caratteristiche dei gas di scarico degli autoveicoli, intendano essere autorizzate per la prima volta all'effettuazione dei controlli dei gas di scarico autoveicolari, con rilascio di attestato valido ai fini della presente Ordinanza, devono presentare domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune di Faenza sui moduli predisposti dagli uffici competenti a partire dal 3.11.2003.

All'atto di presentazione della richiesta di cui sopra, le Aziende dovranno allegare un certificato rilasciato dalla Ditta produttrice degli strumenti o dalla Ditta che ne cura la manutenzione - che attesti l'idoneità (conformità al D.M. n. 628 del 23.1.1996 e succ. Circolari esplicative ed applicative) e la corretta taratura della strumentazione posseduta.

Successivamente il certificato di taratura andrà presentato con cadenza almeno annuale al Comune di Faenza. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione suddetta, la Ditta dovrà sottoscrivere un apposito disciplinare nel quale verranno specificati gli obblighi a cui è sottoposta e le modalità mediante le quali dovranno essere effettuati i controlli. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi venga riscontrata la manomissione o la non corretta taratura della strumentazione di misurazione, oppure l'esecuzione di controlli in modo difforme rispetto a quanto di seguito prescritto o previsto nel disciplinare, gli uffici provvederanno alla contestazione di addebito motivata e notificata. Nel caso se ne ravvisassero gli estremi, ciò potrà comportare la cancellazione dall'elenco delle Ditte autorizzate all'effettuazione dei controlli, oltre che l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, senza pregiudizio delle azioni penali.

Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione è di 30 giorni, fatta salva l'interruzione nei casi di incompletezza o irregolarità della domanda.

I casi di cessata attività, subingresso nella conduzione dell'attività, cessazione di ramo aziendale, modifica alla natura giuridica causa fusione, trasformazione societaria, trasferimenti dell'attività in altra sede, nonché della sede legale o amministrativa od anche la rinuncia alla effettuazione del controllo gas di scarico sugli autoveicoli dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto, al fine di apportare le dovute modifiche all'autorizzazione od alla revoca di questa.

E) Le modalità operative per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione sono quelle utilizzate per le procedure di revisione, ossia quelle previste dal Decreto del Ministro dei Trasporti 23.10.1996, n. 628, dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE recepita con Decreto 5.2.1996 e Nuova circolare 88/95 del 6.9.1999 e Decreto Ministeriale del 4.1.2002 ed eventuali succ. int.

F) In sede di verifica finalizzata al solo controllo dei gas di scarico per il rilascio del bollino blu negli anni in cui non deve essere effettuata la revisione, a rilievi effettuati dovrà essere rilasciato, al proprietario del veicolo, oltre al bollino l'apposito certificato dove deve essere riportato - senza cancellazioni: Ragione sociale della Ditta esecutrice dei controlli, data di effettuazione del controllo, tipo e targa del veicolo, risultati dei controlli strumentali che attestino la conformità alle disposizioni dell'ordinanza e delle norme in materia di emissioni veicolari.

A norma della Direttiva 7.7.1998 la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti (bollino blu e certificato accompagnatorio) ha validità di dodici mesi, a decorrere dalla data di rilascio per gli autoveicoli immatricolati dopo il 1.1.1988, mentre per gli autoveicoli immatricolati prima del 1.1.1988 la validità è di sei mesi.

Il primo controllo è rappresentato da quello eseguito in sede di prima revisione del veicolo.

L'Officina dovrà trasmettere, almeno mensilmente, ad Arpa – Sezione di Ravenna copia del certificato di cui sopra, in cui siano riportati, anche manualmente, i seguenti dati aggiuntivi, da utilizzarsi ai fini statistici (art. 5, ultimo comma, Direttiva 7.7.1998) e di controllo:

Dati del veicolo: Cilindrata
 Anno di immatricolazione
 Carburante primario
 Km totalizzati percorsi
 Comune domicilio proprietario
 Num. bollino rilasciato

Analoga documentazione dovrà essere fornita ad Arpa anche per quei veicoli che non hanno superato favorevolmente il controllo, evidenziando l'esito negativo della verifica.

Il controllo dei gas di scarico effettuato nell'ambito della revisione sostituisce a tutti gli effetti il controllo previsto dalla presente Ordinanza e darà origine al rilascio del bollino blu e del certificato accompagnatorio.

Per i veicoli sottoposti a revisione negli anni 2002 e 2003, la documentazione rilasciata in occasione dell'ultima revisione è da considerarsi sostitutiva a tutti gli effetti del bollino blu e del certificato accompagnatorio, fermo stando che:

- per le revisioni intervenute nell'anno 2002: entro il termine di mesi 24 dall'ultima revisione il titolare del veicolo dovrà ottenere un nuovo rilascio del bollino blu in sede di revisione;

- per le revisioni intervenute nell'anno 2003: entro il termine di 12 mesi dall'ultima revisione (sei mesi per i veicoli immatricolati prima del 1988), il titolare del veicolo dovrà ottenere un nuovo rilascio del bollino blu e del certificato accompagnatorio;

G) La Ditta dovrà applicare le tariffe (I.V.A. inclusa), stabilite in sede di Protocollo di intesa tra la Provincia e le Associazioni di categoria interessate od in sede di analoghi accordi/protocolli stabiliti a livello regionale. Le tariffe comprenderanno: l'effettuazione del controllo dei gas di scarico, gli eventuali interventi di semplice regolazione, nonché il rilascio del certificato e del bollino in caso di positivo superamento del controllo.

H) Sono escluse dagli obblighi previsti dalla presente Ordinanza i seguenti veicoli:

- 1) veicoli registrati come storici;
- 2) gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell' art.138 del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 ed altri autoveicoli con targa non civile in genere;
- 3) gli autoveicoli omologati ai sensi della Direttiva Comunitaria 91/441 e successivi aggiornamenti immatricolati da non oltre 4 anni;
- 4) veicoli a trazione elettrica;
- 5) veicoli con targa estera;
- 6) autoveicoli alimentati a metano, gas liquido, benzina e gasolio, di proprietà di persone non residenti sul territorio regionale;
- 7) veicoli d'epoca e d'interesse collezionistico, ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;
- 8) veicoli adibiti a mezzo di soccorso e veicoli adibiti ad interventi di emergenza dei vigili del fuoco.

I) Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al punto A) riscontrato dagli organi di vigilanza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di Euro 68,25 prevista dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e succ. int. , nonché l'obbligo di sottoporre il veicolo al controllo dei gas di scarico e di esibire l'attestato agli organi di Polizia Stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada, entro il termine indicato dagli stessi accertatori.

J) L'accertato mancato rispetto dei limiti massimi di emissione comporterà l'obbligo di sottoporre il veicolo a manutenzione ed esibire l'attestato relativo al controllo delle emissioni veicolari agli organi di Polizia Stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada entro il termine indicato dagli stessi accertatori.

K) La mancata esibizione del certificato previsto dalla Direttiva 7.7.1998 e/o la mancata apposizione sul parabrezza del veicolo dell'apposito contrassegno denominato "Bollino Blu" al fine di attestare l'avvenuto controllo delle emissioni veicolari comporterà la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 75.

L) Per quanto riguarda le officine autorizzate, in caso di riscontro di:

- 1) utilizzo di strumentazione non conforme;
- 2) errata taratura degli strumenti di controllo utilizzati;
- 3) rilascio dell'attestato a veicoli non idonei

verrà chiesta applicazione, da parte degli Organi e Servizi di controllo territorialmente competenti, di una sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500, nonché valutata la possibilità di esclusione della medesima dagli elenchi delle Aziende autorizzate, senza pregiudizio per eventuali azioni penali, nel caso se ne ravvisassero gli estremi. Relativamente alle imprese o consorzi o società consortili previste dall'art. 80, comma 8 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Nuovo codice della strada", così come modificato dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 360 del 10.9.1993, nel caso di inosservanza delle clausole del presente disciplinare si provvederà ad inoltrare comunicazione al Dipartimento Trasporti Terrestri per eventuali ulteriori provvedimenti qualora ne ricorressero gli estremi. La mancata esposizione, in modo ben visibile dall'esterno presso l'officina autorizzata, del contrassegno previsto dall'art. 6 della Direttiva 7.7.1998 del Ministero dei Lavori Pubblici, fornito dall'Amministrazione Comunale all'atto del rilascio dell'autorizzazione, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 75.

M) Il mancato invio ad Arpa dei dati richiesti ad uso statistico, se sistematico o reiterato, potrà comportare l'eliminazione dall'elenco delle Società autorizzate al controllo dei gas di scarico veicolari.

N) Il rilascio del bollino blu e del certificato accompagnatorio è consentito esclusivamente alle imprese autorizzate.

I controlli delle emissioni veicolari operati dalle officine finalizzati al rilascio del bollino blu e del certificato accompagnatorio sono obbligatori per le imprese autorizzate dal Comune di Faenza a far data dal giorno successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione.

Dal 1.1.2004 si applicano le sanzioni previste ai punti I), J), K), mentre sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore del presente atto (3.11.2003) le sanzioni e/o i provvedimenti previsti ai punti L), M).

INCARICA

1. il Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Nuovo Codice della Strada" per quanto attiene al divieto di circolazione degli automezzi non a norma ed all'esposizione del contrassegno rilasciato dopo il positivo superamento del controllo dei gas di scarico;
2. la Sezione Provinciale Arpa di Ravenna per quanto concerne le verifiche in ordine alla regolarità della taratura delle apparecchiature di controllo utilizzate dalle imprese di autoriparazione autorizzate, nonché al rispetto delle modalità di effettuazione dei controlli stabilite.

Faenza, 3 novembre 2003

IL SINDACO
(Claudio Casadio)